



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI I E DI II FASCIA

(ai sensi dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240)

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e in coerenza con il Codice Etico dell'Ateneo, le procedure di chiamata presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" dei Professori di I e di II fascia.

Art. 2 Richiesta di attivazione delle procedure di chiamata

1. Ciascuna Facoltà, nell'ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di posti di ruolo per Professori di I e II fascia.
2. In caso di approvazione della delibera, il Consiglio di Amministrazione conferisce mandato al Rettore di avviare le procedure per la copertura dei posti di Professore di I e II fascia.

Art. 3 Procedura selettiva

1. La procedura selettiva è avviata, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la pubblicazione di un bando, emanato con Decreto Rettorale, sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale -.
2. Il bando deve necessariamente indicare:
 - a. il numero dei posti messi a bando;
 - b. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c. la struttura richiedente;
 - d. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - e. l'eventuale profilo tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - f. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico nonché ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari);





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

- g. il trattamento economico e previdenziale proposto;
- h. le modalità e il termine di presentazione delle domande e delle pubblicazioni scientifiche, che non potrà essere inferiore a trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale -;
- i. i requisiti soggettivi, di cui al successivo art. 4, per l'ammissione alla procedura;
- j. l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi tenendo conto dei criteri, dei parametri e degli indicatori stabiliti dal regolamento ministeriale;
- k. l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- l. la sede di servizio.

Il bando potrà inoltre prevedere:

- m. il numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- n. l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- o. l'eventuale discussione sul curriculum scientifico-professionale e sulle pubblicazioni presentate;
- p. l'eventuale espletamento di una prova didattica.

Art. 4 Requisiti soggettivi di ammissione alla procedura selettiva

- 1. Alla procedura selettiva possono partecipare:
 - a. studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b. candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa, così come previsto dall'art. 29, comma 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c. professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere definite dal D.M. 2 maggio 2011, n. 236.

2. I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
3. Alla procedura selettiva non possono partecipare:
 - a. coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - b. coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - c. coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o che siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale;
 - d. coloro che siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 127, lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

Art. 5 Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. Il Decreto è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
2. La Commissione è composta da 4 membri di cui:
 - a. almeno due Professori appartenenti ai ruoli di I fascia, o ad essi equiparati (Professori Straordinari a t.d.), nel caso di procedura di chiamata di un Professore di I fascia;
 - b. almeno un Professore appartenente ai ruoli di I fascia, o ad essi equiparati (Professori Straordinari a t.d.), nel caso di procedura di chiamata di un Professore di II fascia.
 - c. un professore di I o di II fascia competente nell'ambito di supporti didattici multimediali e interattivi per il distance learning.
3. Due membri della Commissione possono essere appartenenti ai ruoli di altri Atenei italiani ovvero ai ruoli equivalenti di Atenei stranieri.
4. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
5. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

7. Non possono fare parte della Commissione i Professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 6 Svolgimento della procedura

1. La Commissione procede alla valutazione comparativa delle candidature, esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di:
- a. curriculum;
 - b. attività didattica;
 - c. pubblicazioni scientifiche.

Qualora il bando richieda lo svolgimento di una prova didattica, la valutazione dell'attività didattica terrà conto anche dell'esito di tale prova.

2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione e con riferimento alla tipologia di impegno didattico e scientifico e agli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica eventualmente previsti dal bando e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura. I criteri suddetti dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344.
3. All'esito dei lavori, la Commissione formula per ciascun candidato, un giudizio complessivo formando una graduatoria generale di merito ed indica il vincitore, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti. La graduatoria formulata dalla Commissione ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato più qualificato ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso. In tali casi la Facoltà può formulare una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria.

Art. 7 Termine della procedura e accertamento della regolarità degli atti

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro sei mesi dal Decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta, e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, nonché dalla relazione riassuntiva finale dei lavori svolti e dagli eventuali allegati.
4. Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità degli atti. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

Commissione esaminatrice, assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

5. Del Decreto Rettorale di cui al precedente comma 4, verrà data indicazione sul sito dell'Ateneo. Tale indicazione vale a tutti gli effetti come notifica ai candidati.

Art. 8 Proposta di chiamata

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Facoltà propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato maggiormente qualificato individuato all'esito della procedura selettiva, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di I fascia presenti, per le proposte di chiamata dei Professori di I fascia, e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di I e di II fascia presenti, per la chiamata dei Professori di II fascia.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla nomina in ruolo e alla presa di servizio di cui alla proposta di chiamata del Consiglio di Facoltà. Qualora vengano in essere circostanze preclusive dell'assunzione di natura normativa o finanziaria, l'Amministrazione universitaria si riserva di non procedere all'assunzione o di differirla.

Art. 9 Nomina in ruolo

1. A seguito della delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Rettore, con proprio Decreto e nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego, dispone la nomina in ruolo del candidato maggiormente qualificato, individuato all'esito della procedura selettiva.
2. La nomina in ruolo ha effetto dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di un altro Ateneo, per le nomine in ruolo con decorrenza precedente al 1° novembre, occorre il nulla osta dell'Università di provenienza.
3. Al vincitore spetta il trattamento economico ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232.
4. I diritti e i doveri sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di carattere giuridico del personale docente.
5. Il decreto di cui al precedente comma 1 è comunicato tempestivamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per gli adempimenti di competenza.

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e sostituisce integralmente le eventuali versioni precedenti.

